



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

Circolare n. 59

Roma, 22 NOV. 2017

Prot. N. 18492 All.

Class. 34.53.01/2

Al Segretario generale del MiBACT
Arch. Carla Di Francesco
(Rif. nota n. 14514 del 27 ottobre 2017)

Alle Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche

e, p.c.:

Al Capo di Gabinetto del Ministro BACT
Prof. Giampaolo D'Andrea

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 2 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 175.

Atto di indirizzo, predisposto ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del d.P.C.M. n. 171/2014, recante prime indicazioni operative, in merito alle valutazioni per il rilascio od il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, con esclusivo riguardo a beni di interesse archivistico.

In riferimento alla questione di cui all'oggetto,

- preso atto della nota del Segretario Generale MiBACT del 27 ottobre 2017, n. 14514;

- preso altresì atto del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 480 del 7 novembre 2017, con il quale è stata disposta la costituzione di un gruppo di lavoro "con il compito di elaborare uno schema del decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge n. 124 del 2017";

- tenuto conto del fatto che tale gruppo di lavoro dovrà, fra l'altro, provvedere a *“definire gli indirizzi di carattere generale a cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

- preso ancora atto del fatto che di tale gruppo di lavoro sono stati chiamati a far parte, fra gli altri, *“il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio o suo delegato”* ed *“il Direttore generale Biblioteche e istituti culturali o suo delegato”*, ma non il Direttore generale Archivi, presumibilmente in ragione della diversa (ed estremamente limitata) incidenza che le nuove disposizioni hanno sulla circolazione internazionale dei beni archivistici;

- ritenuta comunque, ed a maggior ragione dopo la costituzione di detto gruppo di lavoro, l'indifferibilità ed urgenza di fornire alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche [presso le quali è prescritta l'istituzione degli specifici uffici di esportazione di settore, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera h) del d.P.C.M. n. 171/2014] prime indicazioni operative, in una materia caratterizzata da significative innovazioni normative, entrate in vigore già dal 29 agosto 2017 (ed in conformità a quanto già fatto dalla Direzione generale ABAP con circolare n. 45 del 28 agosto u.s.), si rappresenta, **con espresso ed esclusivo riguardo alle ‘res’ di interesse archivistico**, quanto segue:

A) com'è noto, ai fini che qui interessano, il testo dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 42/2004, comma 3, lettere a) e b), nonché comma 4, lettera b), così come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 175, lettera g), numeri 2 e 3, della L. n. 124/2017, recita:

“ 3. ... è soggetta ad autorizzazione... l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;

b) degli archivi e dei singoli documenti appartenenti a privati che presentino interesse culturale.

Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

[omissis]

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1”, ovvero, ai sensi di quanto disposto dal citato Allegato A, lettera B, numero 1, del D.Lgs. n. 42/2004, ed ai fini che qui interessano, “...12. Archivi”.

B) dalla piana lettura delle disposizioni testé citate, si evince, innanzitutto, che resta soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica degli archivi e dei singoli documenti appartenenti a privati che presentino interesse

culturale, quale che ne sia il valore economico;

C) in merito, poi, alla valutazione dell'interesse culturale, è opportuno rilevare, con riguardo ai materiali archivistici, siano essi archivi o singoli documenti, che gli stessi sono, di norma, oggetto di interesse per il loro valore di memoria e di testimonianza, in quanto “... cose ... mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 42/2004.

Ragion per cui è alla stregua dei parametri di valore sopra richiamati che va, di norma, valutata la sussistenza dell' “... interesse storico particolarmente importante”, la cui presenza, ove riscontrata, comporta l'obbligo dell'adozione del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, anche ai sensi del menzionato articolo 10, comma 3, lettera b) del D.Lgs. ult. cit.;

D) di conseguenza, per i materiali archivistici, siano essi archivi o singoli documenti, in ragione della peculiarità dell'interesse culturale che li connota, non trova applicazione, in sede di controllo all'esportazione, ai fini della loro sottoposizione alla valutazione circa il rilascio o il diniego dell'attestato di libera circolazione, il discrimine temporale dei settanta anni, fissato, per le altre tipologie di 'cose' di interesse artistico o storico, dall'articolo 65 in precedenza citato.

Quindi gli archivi o i singoli documenti di proprietà privata, anche se non risalenti ad oltre settanta anni, vanno comunque sottoposti al controllo del competente ufficio di esportazione, qualora li si intenda portare fuori dal territorio nazionale, sia in via temporanea che definitiva, in quanto, ai sensi del comma 5 del più volte menzionato articolo 10 del D.Lgs. n. 42/2004, il detto limite temporale si applica solo alla valutazione di sussistenza dell'interesse culturale per così dire 'diretto', tanto nelle 'cose' singole, quanto nelle collezioni, con esclusione di quelle cose, o complessi di cose, che abbiano un interesse culturale in ragione del loro valore di memoria o di testimonianza in rapporto ad un più ampio contesto storico, considerato sotto ogni più vario profilo (politico, militare, letterario, artistico, scientifico, tecnologico, ecc.).

Pertanto, al fine di fornire, in esercizio dei rammentati poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, di cui all'articolo 21, comma 1, del d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, indirizzi operativi di massima, nel cui rispetto andranno fatte le valutazioni, da parte dei competenti uffici, circa la sussistenza, nei materiali archivistici sottoposti al controllo preventivo ai fini della loro uscita dal territorio nazionale, dei profili di interesse culturale in precedenza richiamati, si rammentano i “*principi di massima*” a suo tempo stabiliti, in *subiecta materia*, dalla circolare del Ministero dell'Interno 4 aprile 1974, n. 20, e che qui di seguito si ripropongono:

a) i documenti i quali, attraverso gli opportuni accertamenti, risultino di pertinenza di Archivi di Stato o di enti pubblici non potranno in alcun caso essere 'esportati', ossia autorizzati ad uscire in via definitiva dal territorio nazionale. Si rammenta, in proposito che di recente questa Direzione generale, con circolare n. 43 del 5 ottobre 2017, ha dettato principi e criteri per la individuazione dei fondi archivistici e dei singoli documenti che, in ragione della loro origine e tipologia, sono da ritenersi di pertinenza dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico, e per il cui recupero, qualora essi fossero rinvenuti in mano a soggetti non legittimati al loro possesso o alla loro detenzione, si dovrà procedere a norma delle vigenti disposizioni, come richiamate dalla citata circolare n. 43/2017;

b) per i documenti appartenenti a privati, dovrà procedersi alla distinzione in due categorie, a seconda che essi siano anteriori o posteriori all'anno 1550.

Per la prima categoria si conferma il divieto tassativo, già sancito nella rammentata circolare del Ministero dell'Interno n. 20/1974, di consentirne l'uscita definitiva dal territorio nazionale;

c) la seconda categoria va, a sua volta, suddivisa in due classi:

- la prima (documenti che vanno dall'anno 1551 fino al 1815) per la quale l'uscita definitiva potrà essere consentita solo quando si tratti di copie o duplicati in genere;

- la seconda (documenti posteriori al 1815) per la quale l'uscita definitiva potrà essere normalmente consentita, nei riguardi di quegli atti cui non dovesse riconoscersi evidente rilevanza storica, alla luce del contesto storico, politico, socio-economico e culturale cui si riferiscono. È appena il caso di ribadire che il valore storico non va rapportato al singolo documento in sé considerato, ma piuttosto al contesto di cui esso costituisce testimonianza e di cui è parte integrante e inscindibile. Al momento di valutare l'interesse culturale, occorre quindi prendere in considerazione il complesso archivistico, tenendo presente la connessione logica e formale che collega tra loro i diversi documenti mediante quel vincolo di necessità denominato vincolo archivistico.

Condizione, perché possa essere autorizzata l'uscita definitiva dei documenti e degli archivi dei quali non sia riconosciuta la rilevanza sotto il profilo storico-relazionale, storico-identitario o storico *tout court*, è che ne sia redatta una scheda descrittiva da conservarsi presso la Soprintendenza competente.

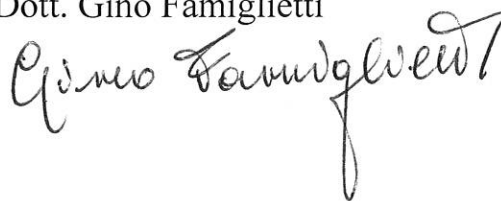
Si rammenta, altresì, che vanno considerati parte integrante dei complessi archivistici di appartenenza, tutti i materiali preparatori, qualunque ne sia la tipologia documentaria, quali disegni, lucidi, schizzi, bozzetti, figurini, abbozzi musicali. Il presente elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo.

Appare infine necessario provvedere alla costituzione, presso le sedi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, degli specifici uffici di esportazione, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 36, comma 2, lettera h) del d.P.C.M. n. 171/2014, in precedenza richiamata, previo collegamento all'apposito Sistema Unico di Esportazione (SUE)..

Nelle more dell'attivazione del detto collegamento, presso gli uffici esportazione attualmente esistenti andranno costituite apposite Commissioni, formate da archivisti in servizio presso le competenti Soprintendenze, preposte alla valutazioni sul rilascio degli attestati di libera circolazione, ovvero degli attestati di circolazione temporanea di beni archivistici.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gino Famiglietti

A handwritten signature in black ink, reading "Gino Famiglietti", written in a cursive style.